



VADEMECUM

**“Regolamento V.I.T. per l’esecuzione degli accertamenti e delle
ispezioni degli impianti termici e del Disciplinare Tecnico del
Servizio – Provincia e Comune di Chieti”.**

Aggiornamento in base al Decreto della Regione Abruzzo n. 2 del 31 luglio 2020 - Regolamento recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18.



Organizzazione Progetti e Servizi

**PROGETTO V.I.T.
VERIFICA IMPIANTI TERMICI**

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. LA NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO	3
3. IL CODICE IMPIANTO	3
4. CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4
5. IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA BIOMASSA LEGNOSA	6
6. CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI	6
7. CERTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO	8
8. CERTIFICAZIONE NON VALIDE	10
9. SANZIONI	11
10. EMISSIONE DEI BOLLINI INFORMATICI	12
11. VALIDITÀ DEI BOLLINI INFORMATICI	12
12. RIMBORSO DEI BOLLINI INFORMATICI NON UTILIZZATI	13
13. CONVERSIONE DEI BOLLINI INFORMATICI	13

1. INTRODUZIONE

Tale documento contiene un prontuario di nozioni relative al nuovo Regolamento della Provincia e del Comune di Chieti del Servizio VIT – Verifica Impianti Termici, mettendo in luce nuove attività che permetteranno di migliorare la qualità del servizio e la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. L'aspetto fondamentale è l'estensione della definizione di impianto termico ad altre tipologie di impianti. Il presente documento è ad uso degli installatori/manutentori, come definiti dalle norme vigenti, che operano in Provincia di Chieti.

2. LA NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO

E' L'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici, e pertanto non soggetti al presente dispositivo: i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari monofamiliari ad uso residenziale, (unità immobiliare ad uso residenziale e assimilati); gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW; gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW.

3. IL CODICE IMPIANTO

Il codice impianto identifica l'impianto termico cui è associato; nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, il codice impianto è unico e viene generato e rilasciato da O.P.S. S.p.A..

- Il codice impianto identifica l'impianto per tutto il tempo in cui esso viene mantenuto in esercizio ed è legato all'unità immobiliare servita.
- Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il codice impianto non deve essere sostituito.

- Il codice impianto deve essere riportato sul libretto di impianto per la climatizzazione, sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto e sulla documentazione da trasmettere ad O.P.S. per la certificazione dell'impianto termico.
- *L'assenza del codice impianto, nei dati trasmessi ai fini della certificazione dell'impianto termico, configura la non validità della certificazione stessa, per causa imputabile al manutentore.*

O.P.S. mette a disposizione delle ditte di manutenzione accreditate le informazioni relative ai codici impianto presenti in catasto.

4. CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. sviluppo economico 37/2008. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica conforme ai modelli approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della LR 18/2015, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al Responsabile dell'impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Nelle more dell'approvazione dei modelli da parte della Giunta Regionale, è possibile utilizzare i modelli di rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica allegati al DM 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" (GU Serie Generale n. 55 del 07-03-2014), d'ora in poi DM 10 febbraio 2014. Il rapporto di controllo tecnico ed efficienza energetica deve essere redatto in maniera corretta e completa. In caso di riscontrata difformità nella redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica, all'operatore incaricato verrà comminata la sanzione di cui art. 22 del regolamento in oggetto.

Qualora per l'impianto si evidenzino condizioni di rischio grave per persone, animali domestici e beni determinate da gravi anomalie tecniche, il manutentore segnala al Responsabile dell'impianto le condizioni di rischio, diffidandolo dall'utilizzo, ed informa tempestivamente l'Autorità competente; qualora sussistano condizioni tali da costituire un immediato pericolo, il manutentore provvede direttamente a sospendere la possibilità di utilizzo dello stesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 44968 del 26.10.2016.

In caso di manutenzione di impianti di climatizzazione che utilizzano gas fluorurati, l'impresa ed il personale addetto devono possedere i requisiti di cui al D.P.R. 146/2018, ed in particolare devono essere iscritti al registro di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 146/2018, oltre ad essere dotati delle pertinenti certificazioni previste dallo stesso decreto.

La manutenzione degli impianti termici deve essere eseguita con le periodicità previste dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii., e dalle norme tecniche di riferimento.

Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del D.M. Sviluppo Economico 37/2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, devono dichiarare in forma scritta e consegnare al Responsabile dell'impianto.

Gli impianti termici devono essere muniti di un "Libretto di impianto". Il libretto di impianto deve essere redatto a cura della ditta di installazione, nel caso di nuovi impianti o di prima accensione; in caso di impianti esistenti deve essere redatto a cura del manutentore.

Inoltre, tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

- ✓ Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
- ✓ Autorizzazioni amministrative quali certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL/INAIL, ove obbligatori;
- ✓ Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. Sviluppo Economico 37/08 e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) o al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), ove obbligatori;
- ✓ I rapporti di controllo di efficienza energetica conformi ai modelli approvati dalla Regione Abruzzo secondo la tipologia di apparecchio ovvero, nelle more dell'approvazione dei modelli da parte della Giunta Regionale, i modelli di rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica allegati al DM 10 febbraio 2014;
- ✓ Codice Impianto.

Il Libretto di impianto deve essere consegnato, debitamente aggiornato e con gli eventuali allegati.

Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull'impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla richiesta del codice impianto e alla compilazione del libretto di impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni.

5. IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA BIOMASSA LEGNOSA.

- Le attività di controllo, manutenzione, nonché i controlli di efficienza energetica dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera c), del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
- Le attività di manutenzione devono essere eseguite con le medesime periodicità indicate al comma 5 dell'art. 13, tenendo in particolare riguardo la norma UNI 10683 ed i suoi successivi aggiornamenti.

Fino all'emanazione di una norma tecnica da parte dell'UNI – Ente Nazionale di normazione, non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi.

Gli impianti termici, anche se costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti del "Libretto di impianto". In caso di cambiamento del Responsabile dell'impianto (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Al termine dell'attività di controllo e manutenzione, l'Operatore provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli approvati con la Delibera di Giunta Regionale di cui all'art. 5 della LR 18/2015. Una copia del Rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di impianto; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo Responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche da parte dell'Autorità competente.

6. CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI.

In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, per gli impianti termici si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il controllo del sottosistema di generazione;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
- d) l'esecuzione della prova di combustione, secondo le modalità stabilite dalla norma UNI 10389.

I controlli di efficienza energetica possono avere cadenza annuale, biennale o quadriennale, come meglio specificato di seguito.

I controlli di efficienza energetica devono sempre essere realizzati all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore; mentre i successivi controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:

- a) per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso o liquido, di potenza al focolare inferiore a 35 kW entro il secondo biennio solare di riferimento stabilito dall'autorità competente, e successivamente entro il biennio solare di riferimento stabilito dall'autorità competente;
- b) per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso o liquido, di potenza al focolare uguale o superiore 35 kW, entro il biennio solare di riferimento stabilito dall'autorità e successivamente entro l'anno solare successivo;
- c) per tutti gli altri impianti termici (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti di cogenerazione e impianti di teleriscaldamento) entro il secondo biennio solare di riferimento stabilito dall'autorità competente, e successivamente entro il biennio solare di riferimento stabilito dall'autorità competente.

Inoltre i controlli di efficienza energetica dell'impianto termico devono essere ripetuti nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.

Al termine delle operazioni per l'esecuzione del controllo di efficienza energetica, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica, conforme al modello approvato dalla Regione Abruzzo ovvero, nelle more dell'approvazione dei modelli da parte della Giunta Regionale, i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica allegati al DM 10 febbraio 2014. Una copia del rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo Responsabile per un periodo non inferiore a cinque anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti.

Le operazioni di controllo di efficienza energetica devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento, da sottoporre a regolare manutenzione e taratura secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni dodici mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389. I dati relativi alle tarature degli strumenti devono essere resi disponibili all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno su semplice richiesta dello stesso. Va altresì revisionata e tarata, secondo le specifiche norme tecniche ed istruzioni del fabbricante, tutta la strumentazione utilizzata per le misurazioni.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro centottanta giorni dalla data del controllo.

Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente ovvero dell'Organismo esterno, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle risultanze di tale verifica.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo.

Requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici.

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite di legge.

Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo siano stati rilevati valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

7. CERTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

La trasmissione della certificazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica a O.P.S., dalla ditta incaricata dal Responsabile dell'impianto che ha eseguito il controllo di efficienza energetica, mediante la soluzione software utilizzata per gestire il servizio.

O.P.S. può accettare certificazioni cartacee, in casi del tutto eccezionali e limitati.

La ditta di manutenzione incaricata dal responsabile dell'esercizio e manutenzione, in occasione dei controlli periodici, è tenuto alla compilazione del "Rapporto di controllo di efficienza energetica" in due copie, debitamente sottoscritte dal tecnico che ha eseguito il controllo e del Responsabile dell'impianto. Ai fini della certificazione, sulla copia originale di spettanza dell'utente che va conservata assieme alla documentazione dell'impianto, deve essere apposto il numero seriale del bollino di certificazione. Lo stesso numero seriale del bollino va riportato sulla copia di spettanza della ditta di manutenzione. I dati dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, unitamente ai seriali dei bollini corrispondenti, dovranno essere successivamente implementati nelle apposite sezioni del software dedicato per essere trasmessi in via telematica.

Al rilascio dei bollini informatici provvede O.P.S.. L'acquisto dei bollini informatici a cura delle imprese di manutenzione viene effettuato mediante versamento anticipato del corrispondente importo su conto corrente dedicato.

Il costo del bollino informatico (esente da IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/72) sarà rimborsato dall'utente in aggiunta al pagamento del servizio di manutenzione e controllo. Il manutentore deve rilasciare ricevuta dell'importo versato dall'utente a titolo di onere per la certificazione.

La trasmissione da parte della ditta manuttrice delle certificazioni eseguite e redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo, e comunque entro i termini stabiliti dall'O.P.S..

La mancata trasmissione della certificazione da parte delle imprese di manutenzione nei termini e tempi previsti nei commi precedenti è soggetta alle sanzioni (di seguito elencate).

È facoltà di O.P.S. effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle certificazioni. Nell'ambito di tali controlli O.P.S. può richiedere al Manutentore la documentazione cartacea dei Rapporti di controllo ed efficienza energetica trasmessi telematicamente. È fatto obbligo al Manutentore consegnare detta documentazione nei termini e con le modalità indicate O.P.S..

La validità della certificazione dell'impianto termico è subordinata alla corresponsione dell'onere O.P.S.. I rapporti privi del versamento degli oneri per la certificazione dell'impianto termico, non sono ritenuti validi.

Sui modelli utilizzati per la certificazione dell'impianto termico deve essere sempre riportato il relativo codice impianto, qualora l'impianto sia già presente nel catasto, nonché tutti i dati previsti per la corretta e completa compilazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica approvato dalla Regione Abruzzo ovvero, nelle more dell'approvazione dei modelli da parte della Giunta Regionale, ai modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica allegati al DM 10 febbraio 2014.

Nel caso in cui la certificazione risulti non valida per cause imputabili all'impresa di manutenzione incaricata dal Responsabile dell'impianto per gli adempimenti di cui al presente articolo, il pagamento dell'onere della successiva ispezione è a carico dell'impresa.

Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico deve essere trasmesso il libretto di impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti che costituiscono l'impianto, in particolare della "scheda identificativa dell'impianto", corredato dei rapporti di controllo di efficienza energetica del generatore, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione.

I modelli devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione riportando dettagliatamente in caso di sostituzione generatore i dati tecnici del generatore precedentemente installato, ovvero marca, modello e matricola del generatore.

Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni è stabilito al 31 gennaio successivo alla conclusione della campagna di certificazione di riferimento.

8. CERTIFICAZIONE NON VALIDE

Non saranno ritenuti certificati quegli impianti per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti casi:

- a) Rapporti di controllo di efficienza energetica con data di effettuazione del controllo non correlata al periodo di validità del bollino informatico.
- b) Impianto Termico per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica corredato del seriale del bollino informatico.
- c) Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo ad operazioni di controllo dell'impianto termico eseguite con cadenze temporali difformi da quanto previsto dal Regolamento VIT 2022.
- d) Rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso telematicamente privo del seriale del bollino informatico.
- e) Rapporto di controllo di efficienza energetica recante un seriale di bollini attribuito ad altro manutentore/Utente.
- f) Rapporto di controllo di efficienza energetica con bollino informatico di certificazione non attivo ovvero disattivato dall'Organismo esterno.
- g) Rapporto di controllo di efficienza energetica senza l'indicazione della potenza termica dell'impianto.
- h) Rapporto di controllo di efficienza energetica privo della data di controllo.
- i) Rapporto di controllo di efficienza energetica compilato parzialmente.
- l) Rapporto di controllo di efficienza energetica privo del versamento del relativo onere.
- m) Certificazione trasmessa oltre il termine ultimo di fine campagna fissato dall'Autorità competente.
- n) Ricevute di versamento della tariffa mediante c.c.p. o altra forma di pagamento accompagnate dal modello cartaceo del Rapporto di controllo di efficienza energetica salvo casi del tutto eccezionali e limitati.
- o) Rapporto di controllo di efficienza energetica con dati anagrafici e/o tecnici non veritieri e/o non conformi alla realtà.
- p) Assenza di codice ID.

Nel caso che la certificazione dell'impianto termico sia non valida per omessa trasmissione telematica da parte della ditta di manutenzione entro i termini stabiliti, l'onere dell'ispezione si intende a carico della ditta di manutenzione stessa laddove il Responsabile dell'impianto sia in possesso della copia del Rapporto di controllo con relativo versamento dell'onere attestante la certificazione dell'impianto termico per l'annualità oggetto dell'ispezione.

9. SANZIONI.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la corretta compilazione e tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 20,00 a euro 60,00 a carico dei seguenti soggetti:

- a) Installatore, nel caso di nuova installazione e prima accensione del generatore di calore;
- b) Manutentore, nel caso di mancata o errata compilazione del libretto in occasione di interventi tecnici di controllo o di manutenzione o di certificazione dell'impianto termico;
- c) Responsabile dell'Esercizio e Manutenzione, nel caso di assenza del Libretto di impianto o di presenza di Libretto di impianto non conforme ai modelli vigenti.

L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della ditta installatrice o della ditta manutentrice a seconda dei casi, da euro 100,00 a euro 600,00.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione della nomina di Terzo Responsabile, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del Terzo Responsabile, da euro 100,00 a euro 600,00.

L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della certificazione energetica dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della ditta di manutenzione, pari ad euro 100,00 per ciascun mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati fermo restando che la trasmissione oltre il termine ultimo fissato dall'Autorità competente rende la certificazione non valida.

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 200,00 e non superiore a euro 1.200,00.

L'Autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Per ogni altra violazione del presente Regolamento all'infuori dei casi sopra previsti, si applica una sanzione ai sensi dell'Art7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L. e ss.mm.ii – con il pagamento di una somma da € 25.00 ad € 500.00.

Per le sanzioni di cui al presente regolamento, si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii..

Le Autorità competenti applicano il minimo della sanzione, raddoppiando gli importi in caso di recidiva, fino al massimo previsto.

Oltre alle sanzioni di cui ai commi precedenti, l’Autorità competente che accerta una o più violazioni da parte delle ditte di manutenzione provvede a segnalare le violazioni alla competente CCIAA.

10. EMISSIONE DEI BOLLINI INFORMATICI

I bollini informatici da utilizzare per attestare il versamento della tariffa per la certificazione degli impianti termici vengono trasmessi telematicamente in forma di ricevuta di acquisto recante i numeri seriali dei bollini acquistati, salva la possibilità di differenti standard di emissione. La generazione dei bollini e l’attribuzione alla ditta richiedente avviene mediante procedura completamente automatizzata ed integrata nella soluzione software utilizzata per gestire il servizio.

Ai fini del rilascio, il titolare o il legale rappresentante della impresa di manutenzione effettua la richiesta per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede della O.P.S., compilando in ogni sua parte gli appositi moduli per Richiesta Bollini cui va allegata copia della ricevuta di versamento del corrispondente importo sul conto corrente dedicato intestato all’Ente.

O.P.S. potrà stabilire nuove modalità per il rilascio dei bollini, mantenendo il massimo grado di tutela per utenti e imprese di manutenzione e nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale.

I bollini informatici al momento dell’emissione sono associati a ciascuna impresa e di conseguenza i seriali dei bollini rilasciati ad una ditta di manutenzione non possono essere ceduti ad imprese terze.

Le ditte di manutenzione potranno acquistare nuovi bollini solo dopo aver trasmesso almeno l’80% dei bollini precedentemente acquistati.

O.P.S. può sospendere l’emissione di nuovi bollini in favore della ditta richiedente in caso di recidiva.

11. VALIDITÀ DEI BOLLINI INFORMATICI.

I bollini informatici da utilizzare per la certificazione degli impianti hanno validità limitata al periodo di riferimento in cui sono stati emessi (Biennio solare o Anno solare).

Decorso il periodo temporale di riferimento, i bollini informatici perdono la loro validità e non sono più utilizzabili dalle imprese di manutenzione le quali, alternativamente, possono:

- a) chiedere il rimborso del corrispondente valore;
- b) chiedere la conversione dei bollini informatici scaduti mediante rilascio di nuovi bollini informatici per un valore corrispondente a quelli inutilizzati.

12. RIMBORSO DEI BOLLINI INFORMATICI NON UTILIZZATI.

1. L'istanza di rimborso dei bollini informatici, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, va effettuata per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede dell'Organismo esterno. All'istanza va allegata la lista dei numeri seriali dei bollini acquistati e non utilizzati per i quali viene richiesto il rimborso, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini informatici hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza e/o ricevuta di posta elettronica. In difetto di tempestiva presentazione il rimborso non sarà effettuato e le somme rimarranno introitate dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno e destinate alle attività afferenti alle ispezioni degli impianti termici.
3. O.P.S., all'esito delle dovute verifiche, notificherà formalmente il Dirigente del Settore finanziario dell'Ente in ordine al rimborso, che verrà effettuato nel rispetto delle proprie procedure di contabilità mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al codice IBAN indicato nell'istanza dall'impresa di manutenzione.

13. CONVERSIONE DEI BOLLINI INFORMATICI.

I bollini informatici divenuti privi di validità per il decorso del periodo di riferimento possono essere convertiti con altri bollini informatici di equivalente valore relativi al nuovo periodo di certificazione.

L'istanza di conversione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, va effettuata per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede di O.P.S.. All'istanza va allegata la lista dei numeri seriali dei bollini acquistati e non utilizzati per i quali viene richiesta la conversione, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo.

L'istanza di conversione deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini informatici hanno perso la validità per mancato utilizzo.

Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro di partenza e/o ricevuta di posta elettronica. In difetto di tempestiva presentazione la conversione non sarà effettuata.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di conversione, i nuovi bollini informatici vengono trasmessi telematicamente in forma di ricevuta recante i numeri seriali dei bollini.